


Istanza di accesso agli atti amministrativi e diritto dei controinteressati

di Luciano Pignatelli

Con la sentenza n. 3190 del 27 maggio 2011 la sezione V del Consiglio di Stato ha indicato e/o confermato alcuni principi in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi, nonché ha dato ordine al concetto di controinteressati.

Nella richiesta di accesso agli atti amministrativi l'istante non è tenuto ad individuare in modo preciso i documenti in cui sono contenute le informazioni che ricerca; bensì al solo obbligo di precisare correttamente l'oggetto della pretesa proprio perché in alcuni casi non è in grado di sapere in quali atti tali notizie richieste sono contenute.



Pertanto, argomentando al contrario si può affermare che la Pubblica amministrazione abbia l'obbligo di ricercare i documenti contenenti le informazioni richieste purché sussistano in capo al richiedente i presupposti all'accesso e quindi alla visione o rilascio degli stessi in copia.

Ma, se può rientrare nei compiti dell'amministrazione la ricerca dei documenti contenenti le informazioni richieste dal privato sicuramente è escluso che la stessa, di fronte ad una richiesta del privato, possa addivenire alla formazione di un nuovo atto, anche meramente ricognitivo, deducibile da atti già in suo possesso.

Al contrario di fronte alla richiesta di accesso di una Pubblica amministrazione, anche alla luce dell'art. 22 comma 5 Legge n. 241/90 s.m.i che prevede "*l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici .. si informa al principio di leale cooperazione istituzionale*", l'Amministrazione chiamata al rilascio della documentazione richiesta non può esimersi o avere comportamenti dilatori in quanto tra i cosiddetti "*soggetti interessati*" vi sono anche i portatori di interessi pubblici; per cui anche un soggetto pubblico può avvalersi pienamente dell'istituto dell'accesso ai documenti.

Ma nel caso in cui, per soddisfare l'esigenza di richiesta di informazione, l'istanza di accesso agli atti perviene da una pubblica amministrazione, il principio di "*leale cooperazione istituzionale*" previsto dalla legge, permette alla P.A. passiva del rapporto di porre in essere una ragionevole attività di elaborazione dei dati. Detta attività, come in precedenza sottolineato, non è premessa nel caso di istanza di soggetto privato.

Nel contesto della citata sentenza i Giudici del Consiglio di Stato si sono soffermati anche sul concetto di controinteressato.

A mente dell'articolo 22 comma 5 legge n. 241/90 come sostituito dalla legge n. 15/2005, nella materia dell'accesso, i "*controinteressati*", si devono intendere "*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*".

A fronte del citato articolo di legge i Giudici chiariscono che il controinteressato non

deve essere considerato colui o coloro i quali, genericamente, a qualsiasi titolo siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto della richiesta ma solo coloro che dal rilascio del documento avrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.

La sentenza citata indica che per rientrare nella categoria dei controinteressati, quindi tra coloro ai quali deve essere portata a conoscenza l'istanza di accesso onde poter far valere le ragioni del diniego allo stesso, il controinteressato deve essere portatore di un *quid pluris*, cioè essere titolare di un diritto alla riservatezza dei dati contenuti nel documento richiesto.

Quindi, la veste di controinteressato e la possibilità di negare il documento richiesto sussiste nel sostanziale valore del diritto alla riservatezza e non semplicemente alla mera riconducibilità di un dato al soggetto.

Questa interpretazione dissente da quella che considera controinteressato colui il quale per una qualsiasi ragione tutelata dall'ordinamento abbia dei motivi per poter opporsi all'esercizio dell'accesso indipendentemente dalla sussistenza di un vero e reale diritto alla riservatezza. Quindi, viene riconosciuto il diritto ad essere informato del procedimento di accesso colui che in qualsiasi modo è indicato nel procedimento retrostante quello di accesso.

Pertanto questa ultima tesi pare cedente rispetto ai principi sostenuti dai Giudici nella citata sentenza ed anche dalla interpretazione letterale della norma; norma che chiaramente indica che deve sussistere la possibilità della lesione del diritto alla riservatezza.

Pertanto il procedimento di accesso agli atti (disciplinato dalla legge n. 241/90 s.m.i.) è autonomo e speciale rispetto agli altri procedimenti amministrativi in relazione ai soggetti controinteressati.

In conclusione per controinteressati si devono intendere solo quei soggetti che possono contrastare giuridicamente il diritto di accesso mettendo sull'altro piatto della bilancia il loro diritto alla riservatezza al fine di non rendere ostensibile il documento.

Alla luce di quanto sopra quando sono individuati i controinteressati questi ultimi devono essere portati a conoscenza del procedimento di accesso. Solo nella fattispecie in cui i controinteressati si opporranno al rilascio del documento la P. A. dovrà fare una valutazione su quale diritto sia preminente (di accesso o alla riservatezza) e solo allora potrà essere presa la decisione se rilasciare o meno il documento richiesto.